



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

---oO---

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 26/09/2014

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).
Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l'anno 2014 riferite alla tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **17:55** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione i componenti del consiglio comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

COGNOME	NOME	P	A	COGNOME	NOME	P	A
ARANGINO	Rinaldo	*		MAROTTO	Matteo	*	
				MELIS	Giuseppe	*	
CALLEDDA	Giuseppe	*		ONANO	Milena	*	
CASTA	Agostino	*		ONANO	Stefano Giovanni	*	
CASULA	Sebastiano	*		PODDIE	Laura		*
GIORGI	Fulvio	*		SANNA	Maria Clelia	*	
LOI	Antonio	*		URRU	Pierpaolo		*

Totale presenti	11	Totale assenti	2
-----------------	-----------	----------------	----------

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO nella sua qualità di SINDACO, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, modificativi della disciplina della TARI;

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, già applicata da questo Comune fino al decorso anno 2013;

RICORDATO che la TARI:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO in particolare il comma 683, a mente del quale: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI i seguenti decreti emanati dal Ministro dell'Interno:

- 19 dicembre 2013, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi del sopra citato articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2014 è stato prorogato al 28 febbraio 2014;
- 13 febbraio 2014, con il quale detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2014;

- 29 aprile 2014, con il quale il termine di cui sopra è stato prorogato al 31 luglio 2014;
- 18 luglio 2014, con il quale il medesimo termine è stato, da ultimo, ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Belvi;

VISTO il capo IV, articoli da 32 a 50, del sopra citato regolamento disciplinante la TARI e, in particolare, l'art. 38, comma 3, a mente del quale il Consiglio Comunale prevede annualmente, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO, ai fini dell'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui allegato 1 del D.P.R. 158/199, che il Comune di Belvi ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e rientra nell'area geografica del sud Italia;

RAPPRESENTATO che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

CHE lo stesso il Piano Finanziario deve tenere conto degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene gestito in forma associata con altri Comuni del territorio, per il tramite della capofila Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai, e che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni è la Ditta Poddie Pasquale Redento corrente in Tonara (NU), aggiudicataria del medesimo servizio a seguito di regolare appalto;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2014, così come trasmesso dalla Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai e predisposto dall'Impresa Poddie Pasquale Redento quale soggetto gestore del servizio rifiuti, appositamente integrato, per quanto di competenza, dagli uffici comunali, il quale, unitamente all'annessa relazione illustrativa, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario presenta un costo complessivo di gestione pari a € 81.501,28, di cui € 30.089,59 di costi fissi ed € 51.411,69 di costi variabili;

RICHIAMATO l'art. 45, comma 7, del citato regolamento IUC in base al quale: "Il Comune, in sede di fissazione annuale delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge n. 147/2013. In tal caso la relativa copertura deve essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa che devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. È facoltà del Comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.";

RITENUTO opportuno, onde di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti, di avvalersi della sopra citata previsione regolamentare, a tal fine abbattendo il costo generale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esposto nel piano finanziario di € 20.000,00, dando atto che la relativa copertura sarà assicurata mediante apposite autorizzazioni di spesa a carico delle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nel rispetto del comma 660 della legge n. 147/2013;

CHE pertanto, operato l'abbattimento che precede, il costo complessivo di gestione del servizio da prendere a base per la determinazione delle tariffe si riduce a € 61.501,28;

VISTA la relazione illustrativa al piano finanziario che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTE ed **ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto conto dei seguenti criteri:

- elaborazione e determinazione delle tariffe sulla scorta dell'allegato piano finanziario;
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, citata legge 147/2013);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente nelle percentuali del 75,81% e 24,19%, determinati per quanto attiene i costi fissi in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti, mentre per quanto attiene i costi variabili in base all'incidenza di questi rapportati alle quantità di rifiuti prodotte dalle due macrotipologie di utenze;

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dall'art. 43 del regolamento comunale del tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle tabelle contenute nell'allegato A, in aderenza a quanto disposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999;
- scelta dei coefficienti Kb di produzione potenziale di rifiuti delle utenze domestiche sulla base del numero di componenti, specificando che la scelta dell'Amministrazione è stata quella di attribuire il coefficiente minimo a tutte le categorie domestiche, tenuto conto che la vecchia TARSU era già differenziata per componenti e che, in tal modo, si è voluto evitare discriminazioni tra nuclei familiari;
- applicazione della riduzione pari al 10% ai nuclei monocomponente, secondo la previsione prevista dalla legge;
- determinazione delle tariffe TARI parte fissa e parte variabile delle utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei dati finanziari e dei dati desunti dalla banca dati delle utenze comunali;
- tariffa del tributo giornaliero commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
- tariffa giornaliera fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 per cento;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni / esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti e attraverso apposito stanziamento di spesa a carico della fiscalità locale debitamente appostato nell'intervento 1.09.05.08 - capitolo 3600/2/1 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e della riduzione operata ai sensi dell'art. 45, comma 7, del regolamento IUC, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono stati preventivamente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, così come previsto dagli artt. 49, 147bis e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integralmente riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO lo statuto comunale;

Con votazione **unanime** e palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 - a) di approvare, per quanto in parte motiva, il piano finanziario della componente TARI per l'anno 2014 (tassa sui rifiuti), e la relazione illustrativa al medesimo piano che si allegano alla presente deliberazione, rispettivamente, sotto la lettera A e B per formarne parte integrante e sostanziale;
 - b) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2014 nelle seguenti misure, sulla base delle quali si prevede di avere un gettito complessivo di € 61.501,28 (puntualmente iscritto nella risorsa 1.02.0120 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso) che assicura, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti nel medesimo piano finanziario:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE (Abitazioni e pertinenze)

n. componenti	COEFFICIENTI		TARIFFA 2014	
	Ka	Kb	parte fissa al mq.	parte variabile
1	0,75	0,60	0,45395	25,16963
2	0,88	1,40	0,53264	58,72913
3	1,00	1,80	0,60527	75,50888
4	1,08	2,20	0,65369	92,28863
5	1,11	2,90	0,67185	121,65319
6 o più	1,10	3,40	0,66580	142,62788

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE (Categorie)

numero categoria	Descrizione Categoria	Coefficienti		Tariffa 2014 al metro quadro		
		Kc	Kd	parte fissa	parte variabile	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	2,54	0,14135	0,40226	0,54361
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	3,83	0,20115	0,60656	0,80771
3	Stabilimenti balneari	0,75	5,80	0,20387	0,91855	1,12242
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	2,97	0,14135	0,47036	0,61171
5	Alberghi con ristorante	1,55	8,91	0,42132	1,41108	1,8324
6	Alberghi senza ristorante	0,99	7,51	0,26910	1,18936	1,45846
7	Case di cura e riposo	1,20	7,80	0,32618	1,23529	1,56147
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	7,89	0,28541	1,24954	1,53495
9	Banche ed istituti di credito	0,63	3,90	0,17125	0,61764	0,78889
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,16	8,24	0,31531	1,30497	1,62028
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	8,98	0,41317	1,42216	1,83533
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,06	6,85	0,28813	1,08483	1,37296
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	7,98	0,39414	1,26379	1,65793
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	3,62	0,23377	0,57330	0,80707
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	5,91	0,25823	0,93597	1,1942

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,18	48,74	2,22349	7,71895	9,94244
17	Bar, caffè, pasticceria	6,32	38,50	1,71790	6,09725	7,81515
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	5,00	0,76110	0,79185	1,55295
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	18,80	0,82090	2,97736	3,79826
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,88	3,00	2,95740	0,47511	3,43251
21	Discoteche, night club	1,75	8,95	0,47569	1,41741	1,8931

2. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;
3. di quantificare altresì in € 25.000,00 il totale della spesa prevista per le agevolazioni indicate in premessa, di cui € 20.000,00 portate in riduzione del costo complessivo del servizio indicato nel piano finanziario, dando atto che la relativa copertura risulta assicurata mediante apposita autorizzazioni di spesa a carico delle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nel rispetto del comma 660 della legge n. 147/2013, giusto idoneo stanziamento appostato nell'intervento 1.09.05.08 - capitolo 3660/2/1 del bilancio corrente;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera a), del regolamento IUC, per l'anno 2014 l'acconto è dovuto in 3 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 dicembre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015;
5. di dare, altresì, atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, opportunamente richiamate in parte motiva, le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, così come disposto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
7. di disporre che la presente deliberazione venga, altresì, pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune;
8. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Piera Pisano)

IL SINDACO

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

